

Programma degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese

Sezione Artigianato – Edizione 2015

(L.R. 01/09 art. 7 e s.m.i.)

1. FINALITA' E RISORSE

Obiettivo del Programma degli Interventi (nel seguito "Programma") è quello di sostenere investimenti mirati allo sviluppo ed alla qualificazione delle piccole imprese artigianali.

La dotazione finanziaria è pari alle disponibilità residue rispetto alla dotazione del precedente Programma, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 63-13339 del 15/02/2010. Tale importo è incrementato dai rientri dei finanziamenti concessi ed erogati a valere sulla precedente versione della misura stessa.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 Norma che istituisce l'aiuto

Il Programma è finanziato nell'ambito della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 e s.m.i. "Testo unico in materia di artigianato".

Riferimenti completi a tutta la normativa applicabile sono riportati nell'allegato 4 al Programma.

2.2 Compatibilità con la legislazione sugli aiuti di stato

Le agevolazioni previste dal Programma sono concesse ai sensi del seguente regolamento:

- **REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013** della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»¹ pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013 (di seguito "*Regolamento de minimis*")

3. CONTENUTI

3.1 Beneficiari

Possono richiedere l'agevolazione le piccole¹ imprese, sia singole che associate o consorziate, che al momento della presentazione della domanda:

- siano iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
- siano annotate come "Imprese Artigiane²" nella Sezione Speciale del Registro Imprese;
In deroga alla regola generale, l'annotazione nella Sezione Speciale del Registro Imprese può essere ottenuta dopo la presentazione della domanda. E' in ogni caso condizione necessaria per determinare la concessione ed erogazione dell'agevolazione;
- abbiano la sede destinataria dell'investimento attiva e operativa sul territorio piemontese³; le imprese già operanti ed attive in altra sede possono richiedere l'agevolazione per investimenti in nuova unità locale non ancora attiva, documentando successivamente la messa in attività;
- non abbiano un codice primario ATECO 2007 tra quelli esclusi riportati in allegato 1.
Anche con riferimento alla precedente lettera c), in deroga alla regola generale, il codice ATECO primario ammissibile può essere attivato a conclusione dell'intervento nel caso in cui l'investimento sia finalizzato ad impiantare una nuova attività dell'impresa beneficiaria. L'attivazione del codice ammissibile deve essere dimostrata in occasione della rendicontazione finale dell'investimento;
- non siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una tale procedura richiesta dai loro creditori⁴.

¹ Per la definizione di "piccola impresa" si veda l'allegato 2

² Così come definite dalla Legge 443/1985 e s.m.i.

³ Sono escluse dalle agevolazioni previste dal presente Programma le imprese ubicate in aree soggette a vincoli ai sensi della normativa regionale e/o nelle fasce fluviali soggette a vincolo ai sensi delle delibere del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po.

3.2 Interventi ammissibili

Sono ammissibili gli investimenti di importo minimo pari a € 25.000 e che rientrino in una delle seguenti tipologie:

- a) avviamento⁵ di nuove imprese⁶ artigiane;
- b) introduzione di nuovi prodotti/servizi o processi produttivi;
- c) miglioramento sostanziale dei prodotti/servizi o dei processi esistenti;
- d) miglioramento della compatibilità ambientale dell'impresa;
- e) introduzione di un sistema di qualità certificabile;
- f) promozione e sviluppo dell'impresa artigiana sui mercati locali, nazionali ed internazionali;
- g) ricerca e sviluppo.

3.2.1 **Maggiorazioni**

E' prevista una maggiorazione dell'intensità dell'agevolazione (si veda il paragrafo 3.4) quando si verifichi una delle seguenti condizioni aggiuntive:

- a) Incremento occupazionale⁷;
- b) Costituzione di nuove imprese;
- c) Realizzazione di interventi finalizzati all'incremento dell'efficienza energetica nei processi produttivi;
- d) Realizzazione di interventi finalizzati all'aumento dell'efficienza energetica negli edifici, realizzati sull'involucro edilizio o sugli impianti⁸ a servizio degli edifici stessi⁹;
- e) Il beneficiario sia in possesso dei requisiti previsti per poter accedere alle agevolazioni previste per la "Sezione Emergenze";
- f) Il beneficiario abbia ottenuto il riconoscimento dell'Eccellenza Artigiana ai sensi della normativa regionale;
- g) il beneficiario risulti in possesso del rating di legalità attribuito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)¹⁰;
- h) il beneficiario sia una Rete d'Impresa¹¹ con soggettività giuridica¹²;
- i) Il beneficiario sia una impresa artigiana del settore della panificazione e preveda di realizzare programmi di investimento per la qualità del prodotto, a garanzia e tutela del consumatore¹³;
- j) Il beneficiario sia una impresa artigiana del settore della panificazione e preveda di realizzare programmi di investimento per la realizzazione di ambienti di lavoro idonei e per l'acquisizione di attrezzature dedicate a processi produttivi finalizzati a fronteggiare particolari patologie alimentari¹⁴;

⁴ ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013

⁵ Incluso l'acquisto di aziende soggette a procedure fallimentari.

⁶ Per la definizione di "nuove imprese" si veda l'allegato 2.

⁷ Per "incremento occupazionale" si intende l'incremento del numero degli occupati, anche part-time, risultante dal numero degli occupati registrati sul Libro unico del lavoro e/o Registro presenze alla data di conclusione dell'investimento rispetto al numero di occupati registrati alla data di inizio dell'investimento. Tale incremento deve essere mantenuto per almeno 12 mesi a partire dalla data di rendicontazione dell'investimento. Ai fini dell'incremento non vengono presi in considerazione i coadiuvanti, i contratti a progetto e figure assimilate.

⁸ Per "impianti" si intendono gli impianti tecnologici destinati alla climatizzazione degli ambienti, all'illuminazione interna ed alla preparazione di acqua calda per usi igienici sanitari.

⁹ Tali interventi devono conseguire il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla legislazione vigente in materia energetica.

¹⁰ Il rating di legalità è previsto dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, art. 5 ter. La richiesta di tale premialità presuppone l'iscrizione del beneficiario nell'elenco di cui all'art. 8 del regolamento dell'Autorità e lo obbliga a comunicare a Finpiemonte l'eventuale revoca o sospensione del rating che fosse disposta nei propri confronti nel periodo intercorrente tra la data di richiesta del finanziamento e la data di erogazione.

¹¹ Aggregazione di imprese attraverso un Contratto di Rete, ai sensi del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n.33 e s.m.i..

¹² In presenza di fondo patrimoniale comune, la rete può acquistare soggettività giuridica se viene appositamente iscritta come posizione autonoma nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione essa ha sede.

¹³ Così come previsto dall'art. 6 della Legge Regionale n. 14 del 2013

¹⁴ Così come previsto dall'art. 6 della Legge Regionale n. 14 del 2013

3.3 Costi ammissibili

Sono ammessi a beneficiare dell'agevolazione i seguenti costi (al netto di IVA):

- I. Formazione del personale¹⁵ dipendente, per un importo non superiore al 20% alla spesa complessiva ritenuta ammissibile;
- II. Acquisto di macchinari e/o impianti tecnici e/o automezzi allestiti con le attrezzature specifiche¹⁶;
- III. Acquisto di arredi strumentali;
- IV. Acquisto di automezzi¹⁷;
- V. Acquisto di attrezzature e/o apparecchiature informatiche e relativi programmi applicativi;
- VI. Acquisizione di servizi reali (consulenze specialistiche riguardanti l'attività aziendale, interpretariato, promozione e pubblicità, partecipazione a fiere nazionali ed internazionali per le quali si evidenzia un particolare interesse per l'impresa);
- VII. Acquisto di diritti di brevetto, di licenze, dietro perizia asseverata;
- VIII. Opere murarie, impianti elettrici, idraulici, ristrutturazioni in genere, nonché spese di progettazione, per un importo non superiore al 40% della spesa complessiva ritenuta ammissibile;
- IX. Spese per il cd. "avviamento commerciale" dell'attività artigianale (voce di costo ammissibile solo per le "nuove imprese" e per un importo non superiore al 35% della spesa complessiva ritenuta ammissibile¹⁸);
- X. Spese per il personale dipendente (solo per l'iniziativa g) "ricerca e sviluppo" prevista al par. 3.2), per un importo non superiore al 15% della spesa totale ritenuta ammissibile per "ricerca e sviluppo" e comunque per un importo non superiore a € 15.000,00;
- XI. Spese per materiali minuti e prototipi (solo per l'iniziativa g) "ricerca e sviluppo" prevista al par. 3.2), per un importo massimo di € 30.000,00
- XII. Commissioni di garanzia, per un limite massimo di € 1500,00.

Tutti i costi sono ammissibili se:

- sostenuti nel periodo compreso tra la data di presentazione telematica della domanda e quella di fine progetto. Sono considerati ammissibili i **costi sostenuti entro i 6 mesi precedenti la data di presentazione della domanda telematica, nel limite massimo del 30% dell'investimento complessivo.**
- sono opportunamente documentati da preventivi e/o fatture, che devono chiaramente riferirsi alla sede destinataria dell'intervento indicata in domanda;
- i beni acquistati sono di nuova fabbricazione. Tale limitazione non si applica ai beni di cui al precedente punto II¹⁹.

Sono esclusi i costi per:

- i beni usati;
- i beni in leasing;

Nel caso di prestazioni affidate a imprese che abbiano rapporti di cointeressenza con il soggetto beneficiario, verrà puntualmente valutata l'eventuale esistenza di elementi di collusione. Non sarà ritenuta finanziabile l'acquisizione di prestazioni che il beneficiario potrebbe realizzare in proprio (cosiddetti "lavori in economia"), in quanto dotato delle competenze tecniche ed organizzative necessarie.

¹⁵ Limitatamente ai costi esterni

¹⁶ Come gru, impianti spurgo, cestelli telescopici, montacarichi, celle frigorifere, o assimilabili.

¹⁷ Specifici per l'attività aziendale.

¹⁸ E' escluso il costo dell'utilizzo dei marchi in "franchising"

¹⁹ In tal caso sono ammissibili anche i beni usati se acquistati:

- da altra impresa, dietro perizia tecnica di professionisti iscritti ai relativi albi che ne attestino il valore di mercato;
- dal produttore, dal concessionario o da un rivenditore di settore;
- in seguito a cessione aziendale o in seguito ad acquisto da procedura fallimentare.

3.4 Tipologia ed entità delle agevolazioni

L'agevolazione consiste in un finanziamento agevolato, con le seguenti caratteristiche:

- 60% fondi regionali, a tasso zero, con un limite massimo di € 200.000,00 (€ 100.000,00 per le “nuove imprese²⁰”);
- 40% con fondi bancari, alle condizioni previste da apposite convenzioni stipulate dagli istituti bancari con Finpiemonte.

Nel caso in cui l'intervento benefici della maggiorazione prevista al punto 3.2.1 (tutte le lettere ad esclusione della h) il finanziamento sarà invece così strutturato:

- 70% fondi regionali, a tasso zero, con un limite massimo di € 200.000,00 (€ 100.000,00 per le “nuove imprese”);
- 30% con fondi bancari, alle condizioni previste da apposite convenzioni stipulate dagli istituti bancari con Finpiemonte.

Nel caso in cui l'intervento benefici della maggiorazione prevista al punto 3.2.1 lettera h) (maggiorazione prevista per le “Reti d'Impresa”) il finanziamento sarà invece così strutturato:

- 70% fondi regionali, a tasso zero, con un limite massimo di € 500.000,00;
- 30% con fondi bancari, alle condizioni previste da apposite convenzioni stipulate dagli istituti bancari con Finpiemonte.

Il finanziamento viene restituito con rate trimestrali con un piano di ammortamento a 60 mesi (con eventuali 6 mesi di pre-ammortamento). Nel caso di finanziamenti di importo complessivo superiore o uguale a € 100.000,00 è facoltà dell'impresa optare per un piano di ammortamento di 72 mesi (con eventuali 6 mesi di preammortamento).

All'agevolazione si applica il limite in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL)²¹ previsto dal Regolamento “de minimis”: l'ESL generato dal finanziamento è concesso nel limite dell'importo di € 200.000,00, comprensivo degli altri aiuti “de minimis” ricevuti dall'impresa nell'esercizio finanziario in cui avviene detta concessione e nei precedenti due esercizi finanziari.

3.5 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

Le agevolazioni di cui al presente Programma non sono cumulabili con altri aiuti concessi dalla Regione, da altri enti pubblici, dallo Stato e dall'Unione europea per le medesime iniziative, ad eccezione degli incentivi fiscali e del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.

4. PROCEDURE

4.1 Come presentare la domanda

Le domande devono essere inviate via Internet, compilando il modulo telematico reperibile sul sito www.finpiemonte.info.

Entro **5 giorni lavorativi** dall'invio telematico della domanda il *file* di testo della stessa, messo a disposizione dal sistema a conclusione della compilazione on line, deve essere trasmesso a Finpiemonte S.p.A. (nel seguito Finpiemonte), insieme agli allegati obbligatori, secondo una delle seguenti modalità:

- via PEC all'indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it, previa apposizione della firma digitale²² del legale rappresentante sul modulo di domanda;
- via PEC all'indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it, previa stampa, firma autografa del legale rappresentante e scansione;
- via posta cartacea tramite raccomandata A/R o corriere espresso indirizzata a Finpiemonte S.p.A, Galleria San Federico, 54, 10121 Torino, previa stampa e firma autografa del legale rappresentante.

²⁰ Per la definizione di “nuove imprese” si veda l'allegato 2

²¹ Per la definizione di ESL si veda l'allegato 2

²² Per informazioni sulla firma digitale si può consultare il sito https://www.postacertificata.gov.it/guida_utente/servizi/servizi_avanzati/firma-digitale.dot

Non saranno considerate ricevibili e pertanto decadranno le domande per le quali non siano rispettati i termini e le modalità sopra indicati.

Le domande sono soggette ad imposta di bollo²³

Documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda:

a) **LETTERA ATTESTANTE L'AVVENUTA DELIBERA BANCARIA** redatta dalla Banca convenzionata con Finpiemonte, sulla base del modello scaricabile dal sito www.finpiemonte.it. Tale documento deve altresì attestare la presenza della delibera del Confidi, come meglio specificato al successivo paragrafo 4.2.

Per ottenere tale lettera, il beneficiario deve presentare alla banca un documento riassuntivo del progetto, sulla base dello schema pubblicato sul sito www.finpiemonte.it. La lettera viene consegnata al beneficiario o suo delegato e non deve essere inviata a Finpiemonte dalla Banca;

b) **COPIA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ** del legale rappresentante del soggetto richiedente, firmatario del modulo di domanda;

c) **RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA** dell'intervento. Uno schema della relazione è disponibile sul sito www.finpiemonte.it nella pagina dedicata all'agevolazione;

d) **"DICHIARAZIONE DE MINIMIS"**, uno schema della relazione è disponibile sul sito www.finpiemonte.it nella sezione "modulistica generale"

In caso di richiesta della maggiorazione di cui ai punti 3.2.1 c) e 3.2.1 d), alla domanda devono essere allegati anche:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorio relativa all'incremento di efficienza energetica, a firma del legale rappresentante. Una traccia della dichiarazione è disponibile sul sito www.finpiemonte.it nella pagina dedicata all'agevolazione;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorio a firma del tecnico abilitato che attesti che l'intervento descritto in domanda e nella relazione tecnico economica, è conforme e rispetta i requisiti previsti dal Programma e dalla legislazione vigente in materia energetica. Una traccia della dichiarazione è disponibile sul sito www.finpiemonte.it nella pagina dedicata all'agevolazione.

L'assenza di tali documenti in fase di presentazione della domanda di finanziamento non sarà causa di reiezione della stessa, ma porterà il mancato riconoscimento dell'eventuale maggiorazione.

Alla domanda devono anche essere allegati preventivi²⁴ e fatture attestanti il 70% del valore dell'investimento per il quale si chiede l'agevolazione (l'assenza di questi documenti non sarà causa di esclusione e potrà essere oggetto di integrazione in fase di istruttoria).

4.1.1 – Presentazione di più domande

Una impresa già beneficiaria di agevolazione sul presente Programma può inoltrare una nuova richiesta di finanziamento se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- L'investimento proposto nella nuova domanda non coincide, nemmeno parzialmente, con quello già finanziato, le spese ammissibili siano connesse esclusivamente con il nuovo investimento e non siano già state rendicontate sull'investimento presentato in precedenza;
- L'investimento finanziato con la domanda precedente sia stato realizzato e sia già stata approvata, da parte di Finpiemonte, la rendicontazione delle spese effettuate.

²³ La marca da bollo, prevista dal ex D.M. 20/08/92 e s.m.i., è dovuta nella misura forfettaria di € 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento

²⁴ Anche per le commissioni di garanzia è necessario allegare il preventivo.

Nel caso di investimenti che interessano più unità locali, è possibile presentare un'unica domanda di finanziamento che ricomprenda tutte le iniziative, specificando nella relazione e nel modulo di domanda i dettagli dei singoli interventi.

4.2 Come viene valutata la domanda e comunicato l'esito

Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di invio telematico.

Nel dettaglio vengono svolte le seguenti verifiche:

- a. **RICEVIBILITÀ:** possesso da parte della domanda dei requisiti richiesti (invio nei modi e tempi corretti, completezza dei documenti)
- b. **AMMISSIBILITÀ:** possesso da parte dell'impresa richiedente dei requisiti soggettivi richiesti (in particolare quelli del paragrafo 3.1) compatibilità dell'investimento con le prescrizioni del Programma (durata, localizzazione, rispetto dei limiti sulle intensità di aiuto, ecc.)
- c. **TECNICA E DI MERITO:** idoneità tecnica del soggetto proponente, congruità e pertinenza dei costi presentati, qualità tecnica del progetto/investimento e sua corrispondenza alle prescrizioni del Programma.

Finpiemonte conduce in autonomia l'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità. Nel caso in cui l'esito dell'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità sia positivo, viene effettuata l'istruttoria tecnica e di merito. Per l'istruttoria tecnica e di merito Finpiemonte si avvale di un "Gruppo Tecnico di Valutazione" (nominato con determinazione del Direttore della Direzione Regionale competente per materia e composto da membri di Finpiemonte, funzionari regionali, eventuali professionalità esterne), che esprime un parere vincolante.

L'istruttoria del merito di credito finalizzata ad accertare la capacità di rimborso del finanziamento da parte del beneficiario è svolta dalla banca convenzionata scelta dal beneficiario. La disponibilità della banca a cofinanziare l'intervento è condizione per la presentazione della domanda.

La positiva deliberazione bancaria è subordinata al rilascio della garanzia, da parte di un Confidi, nella misura almeno del 40% del finanziamento complessivo. La delibera del Confidi dovrà essere predisposta su moduli appositamente predisposti da Finpiemonte e dovrà essere trasmessa esclusivamente all'istituto di credito²⁵ scelto dal beneficiario per la deliberazione bancaria.

Concluse positivamente le fasi istruttorie sopra indicate, Finpiemonte:

- A) verifica che siano presenti i seguenti documenti (chiedendone in caso contrario la trasmissione al beneficiario – possono anche essere inoltrati in fase di presentazione della domanda):
 - I. **ATTESTAZIONE DI AVVENUTA IDENTIFICAZIONE PREVISTA DALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO.** Il modulo è disponibile sul sito www.finpiemonte.it nella sezione "Modulistica";
 - II. **DICHIARAZIONI AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA** (solo nel caso sia richiesto un finanziamento in cui la quota di fondi regionali sia superiore a 150.000 euro). I moduli sono disponibili sul sito www.finpiemonte.it nella sezione "Modulistica";
- B) accerta che il beneficiario non si trovi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte somme derivanti da altre agevolazioni precedentemente concesse (fatta eccezione per le regolari rate dei piani di ammortamento o per dilazioni di pagamento già accordate) e, eventualmente, comunica le tempistiche di restituzione delle stesse;
- C) accerta che non siano intervenute modifiche²⁶ rispetto a quanto indicato nella dichiarazione "de minimis" trasmessa dal beneficiario in sede di presentazione della domanda;
 - verifica che l'impresa sia annotata come "impresa artigiana" nella Sezione Speciale del Registro Imprese.

²⁵ Di conseguenza, la delibera del Confidi NON dovrà essere trasmessa a Finpiemonte.

²⁶ Il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente a Finpiemonte eventuali variazioni intervenute a valle della presentazione della domanda e prima della concessione dell'agevolazione.

Nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti A), B), C) e D) Finpiemonte emette il provvedimento di concessione dell'agevolazione.

4.3 Come viene erogata l'agevolazione

Finpiemonte invia alla banca l'autorizzazione all'erogazione contestualmente all'emanazione del provvedimento di concessione. Il finanziamento viene erogato in un'unica soluzione, tramite la banca convenzionata scelta dal beneficiario.

4.4 Come concludere il progetto e come rendicontare le spese

L'intervento deve essere ultimato entro **12 mesi** dalla data di erogazione del finanziamento. Il rendiconto finale delle spese sostenute dovrà essere presentato secondo le modalità previste sul sito www.finpiemonte.it nella sezione "rendicontazione" entro 90 gg dalla data di ultimazione del programma (data di emissione dell'ultima fattura ammissibile).

Alla data di presentazione del rendiconto finale tutte le fatture devono risultare quietanzate tramite sistemi di pagamento tracciabili.

Si precisa che non sono ammessi i pagamenti in contanti e le compensazioni debiti/crediti.

4.5 Proroghe e variazioni di progetto

Le imprese possono posticipare la conclusione del progetto oltre i 12 mesi previsti o apportare variazioni (tecniche, economiche, relative alla titolarità dell'intervento ecc.) all'intervento finanziato a condizione di aver chiesto e ottenuto la preventiva approvazione di Finpiemonte²⁷ e comunque a condizione che l'intervento rimanga compatibile con le finalità e le disposizioni del Programma. La richiesta di proroga o variazione progettuale deve pervenire **entro 30 giorni antecedenti alla data di conclusione** dell'intervento e, per quanto riguarda la proroga, in ogni caso non potrà essere superiore ad ulteriori 12 mesi. Potranno essere valutate richieste superiori esclusivamente nel caso di gravi ritardi derivanti da procedimenti in capo alla Pubblica Amministrazione o catastrofi naturali.

Nel caso in cui al beneficiario subentri altro soggetto, anche come risultato di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda, o affitto d'azienda il subentrante potrà continuare ad usufruire delle agevolazioni in essere purché in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi, previa formale approvazione da parte di Finpiemonte²⁸ nonché da parte dell'Istituto di credito cofinanziatore attestante l'accoglimento del trasferimento del finanziamento ed accollo di tutti gli obblighi di cui al paragrafo 6 previsti dal Programma da parte dell'impresa subentrante.

Eventuali richieste di variazione dell'istituto di credito dovranno essere inoltrate a Finpiemonte prima del rilascio dell'autorizzazione all'erogazione previsto al par. 4.3. In caso contrario la richiesta di agevolazione verrà archiviata.

²⁷ Eventualmente supportata dal Gruppo Tecnico di Valutazione.

²⁸ Eventualmente supportata dal Gruppo Tecnico di Valutazione.

4.6 Termini del procedimento

Nella tabella seguente vengono riportate le tempistiche previste per ogni fase riguardante l'iter di presentazione della domanda di agevolazione, di valutazione della stessa e di concessione dell'agevolazione, e le scadenze da rispettare da parte dei rispettivi soggetti coinvolti:

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Invio conferma della domanda (cartaceo o PEC)	Beneficiario	Entro 5 giorni lavorativi dall'invio telematico
Istruttoria di ricevibilità e ammissibilità	Finpiemonte	Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda
Istruttoria di merito e comunicazione dell'esito	Finpiemonte	Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda
Invio documenti integrativi alla domanda richiesti da Finpiemonte	Beneficiario	Entro 30 giorni dalla richiesta di Finpiemonte
Erogazione del finanziamento	Banca	Entro 60 giorni dall'autorizzazione di Finpiemonte
Conclusione dell'intervento	Beneficiario	Entro 12 mesi dalla data di erogazione (salvo proroghe autorizzate)
Opposizione al rigetto della domanda	Beneficiario	Entro 10 giorni dal ricevimento del preavviso di rigetto o di revoca
Rendicontazione finale delle spese	Beneficiario	Entro 90 giorni dalla conclusione dell'intervento
Esame rendicontazione parziale/finale delle spese	Finpiemonte	Entro 90 giorni dalla ricezione del rendiconto
Opposizione all'avvio del procedimento di revoca dell'agevolazione	Beneficiario	Entro 20 giorni dal ricevimento dell'avvio del procedimento di revoca

5. ISPEZIONI E CONTROLLI

Oltre al controllo delle rendicontazioni, Finpiemonte, su propria iniziativa o su indicazione della Regione Piemonte, potrà effettuare controlli anche presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal Programma e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.

6. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE

6.1 Obblighi dei beneficiari

La concessione dell'agevolazione genera per le imprese beneficiarie l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal Programma e in particolare a:

- a) realizzare il progetto approvato senza introdurre modifiche sostanziali, a meno che sia stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione di Finpiemonte;
- b) concludere il progetto e presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dal Programma;
- c) presentare la documentazione ai fini dei controlli ritenuti opportuni da Finpiemonte;
- d) destinare le spese sostenute e i beni acquisiti grazie all'agevolazione esclusivamente agli obiettivi previsti dal Programma;
- e) effettuare una corretta manutenzione dei beni oggetto di agevolazione, assicurandone le migliori condizioni di esercizio durante tutta la vita utile;
- f) non alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario i beni acquistati o realizzati nell'ambito dell'intervento finanziato nei 3 anni successivi alla completa realizzazione dell'investimento, fatta salva la possibilità di sostituire impianti o attrezzature obsoleti o guasti.
- g) Mantenere la sede destinataria dell'investimento nei 3 anni successivi alla conclusione dell'investimento salvo dichiarazione di atto notorio attestante il trasferimento di tutti i beni oggetto dell'agevolazione in una nuova sede operativa attiva sul territorio piemontese;
- h) fornire le informazioni necessarie per consentire controlli e ispezioni da parte di Finpiemonte o degli uffici regionali preposti.

6.2 Revoca dell'agevolazione

L'agevolazione potrà essere revocata totalmente nei seguenti casi:

- a) Perdita della qualifica di "impresa artigiana" (annotazione nella sezione speciale del Registro Imprese) prima della presentazione del rendiconto;
- b) Perdita dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti al punto 3.1 prima di 3 anni dalla conclusione dell'investimento (data ultima fattura ammissibile);
- c) L'impresa venga assoggettata a procedure concorsuali quali scioglimento, liquidazione, fallimento, concordato preventivo prima di 3 anni dalla conclusione dell'investimento (data ultima fattura ammissibile);
- d) L'impresa cessi l'attività e/o venga cancellata dal Registro dell'Imprese prima di 3 anni dalla conclusione dell'investimento (data ultima fattura ammissibile);
- e) mancato rispetto degli obblighi dei beneficiari previsti al punto 6.1;
- f) nel caso il beneficiario abbia fornito dati, notizie o dichiarazioni inesatti, falsi e mendaci;
- g) nel caso di revoca del finanziamento da parte della banca;
- h) nel caso in cui a seguito della verifica finale venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore a € 25.000,00;

In caso di **revoca totale dell'agevolazione**, l'impresa beneficiaria sarà tenuta alla restituzione:

- dell'intero ammontare del debito residuo;
- dell'importo corrispondente all'agevolazione²⁹ di cui ha beneficiato indebitamente (dal momento dell'erogazione a quello della revoca).

Al di fuori dei casi di revoca totale il finanziamento è revocato solo in parte qualora:

- a) l'impresa perda il diritto alla "priorità";
- b) la rendicontazione finale riguardi spese non ammissibili in misura superiore al 5% dell'intero finanziamento concesso (banca + fondo regionale) e per un importo di fondi regionali, indebitamente percepito, superiore a € 7.500,00;
- c) la rendicontazione finale riporti una spesa complessiva inferiore al 95% dell'intero finanziamento concesso (banca + fondo regionale) e per un importo di fondi regionali, indebitamente percepito, superiore a € 7.500,00.

In caso di **revoca parziale dell'agevolazione**, l'impresa beneficiaria sarà tenuta alla restituzione:

- quota di finanziamento erogata con fondi regionali e percepita indebitamente;
- dell'importo corrispondente all'agevolazione³⁰ di cui ha beneficiato indebitamente (dal momento dell'erogazione a quello della revoca).

Per le restituzioni di cui sopra, in conseguenza della revoca, i relativi crediti godono del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 123/98.

6.3 Rinuncia all'agevolazione

La quota di finanziamento regionale è estinguibile anticipatamente senza alcuna maggiorazione previa autorizzazione di Finpiemonte, nel rispetto di tutti gli obblighi previsti dal presente Programma ed in assenza di qualsivoglia causa di revoca.

Pertanto, nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare all'agevolazione concessa, dovrà comunicarlo a Finpiemonte a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Finpiemonte tratterà i dati personali forniti dai beneficiari esclusivamente per le finalità del Programma e per scopi istituzionali, secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Il consenso al trattamento dei dati è presupposto indispensabile per la partecipazione al Programma e per tutte le conseguenti attività.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale pro tempore di Finpiemonte.

Se Finpiemonte dovesse avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge. Per tali finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità stesse.

²⁹ Quando il beneficiario è soggetto a revoca non ha più titolo a godere dei benefici previsti dal Programma. Nel caso specifico, il beneficio previsto (la cosiddetta "agevolazione") sono gli interessi non pagati sulla quota percepita a tasso zero. Il tasso di interesse da applicare in caso di recupero è pari al Tasso di Riferimento UE vigente alla data valuta dell'erogazione.

³⁰ Quando il beneficiario è soggetto a revoca non ha più titolo a godere dei benefici previsti dal Programma. Nel caso specifico, il beneficio previsto (la cosiddetta "agevolazione") sono gli interessi non pagati sulla quota percepita a tasso zero. Il tasso di interesse da applicare in caso di recupero è pari al Tasso di Riferimento UE vigente alla data valuta dell'erogazione.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L.R. n. 14/2014 e della L. n. 241/1990 il responsabile del procedimento è:

- per la Regione Piemonte il responsabile pro tempore della Direzione Competitività del Sistema regionale
- per Finpiemonte il responsabile pro tempore dell'Area Agevolazioni e Strumenti Finanziari (procedimento di concessione) e dell'Area Controlli (procedimento di controllo e procedimento di revoca)

9. INFORMAZIONI E CONTATTI

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del Programma e le modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti a Finpiemonte tramite il form di richiesta presente all'indirizzo web www.finpiemonte.it/urp oppure chiamando il numero 011/57.17.777 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Allegato 1 – ELENCO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE ESCLUSE O AMMESSE CON LIMITAZIONI

(Classificazione ATECO 2007) – In base al Reg. (UE) n. 1407/2013 “de minimis”

A	<p>AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA</p> <p><u>Esclusioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• 01.1: Coltivazioni di colture agricole non permanenti• 01.2: Coltivazione di colture permanenti• 01.3: Riproduzione di piante• 01.4: Allevamento di animali• 01.5: Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista• 03.1: Pesca• 03.2: Acquacoltura
----------	--

C	<p>ATTIVITA' MANIFATTURIERE</p> <p><u>Esclusioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• 10.2: Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi <p><u>Attività ammesse con limitazione</u> (Attività di trasformazione e commercializzazione³¹ di prodotti agricoli previste dall'art. 32 del Trattato CE)</p> <ul style="list-style-type: none">• 10: Industrie alimentari• 11: Industria delle bevande• 12: Industria del tabacco <p>Sono inammissibili gli aiuti quando:</p> <ul style="list-style-type: none">• L'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato, acquistati da produttori primari o immessi sul mercato
----------	---

³¹

Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo: qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione, l'esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi come una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività.

Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macellazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l'eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell'ambito dell'azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.

	<p>dalle imprese interessate;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari
--	---

G	<p>COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI :</p> <p><u>Esclusioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 46.38.1: Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi • 46.38.2: Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi • 47.23: Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati <p><u>Attività ammesse con limitazione</u> (Attività di trasformazione e commercializzazione⁵ di prodotti agricoli previste dall'art. 32 del Trattato CE)</p> <p>Sono inammissibili gli aiuti quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato, acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; • Gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari
----------	--

H	<p>TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO</p> <p><u>Attività ammesse con limitazione:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 49.41.00: Trasporto merci su strada – Sono inammissibili gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi. Ciò implica che – nei limiti del tetto di 100.000 euro stabilito nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 – tali imprese possono ricevere aiuti de minimis per altre tipologie di investimento
----------	---

Sono **altresi esclusi** dall'applicazione del regolamento gli aiuti:

- destinati ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di esportazione

Allegato 2 – DEFINIZIONI

1. **MICRO e PICCOLE IMPRESE:** definizione di cui al decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005 (GU 12/10/2005 n. 238 – Adeguamento della disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese), (estratto):

Art. 1.

1. Il presente decreto fornisce le necessarie indicazioni per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive e si applica alle imprese operanti in tutti i settori produttivi.

Art. 2.

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) e' costituita da imprese che:

- a) hanno meno di 250 occupati, e
- b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:

- a) ha meno di 50 occupati, e
- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:

- a) ha meno di 10 occupati, e
- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.

5. Ai fini del presente decreto:

- a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;
- b) per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale;
- c) per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

6. Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di cui al comma 7:

- a) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;
- b) il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione e' quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera a).

7. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non e' stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non e' stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

Art. 3.

1. Ai fini del presente decreto le imprese sono considerate autonome, associate o collegate secondo quanto riportato rispettivamente ai successivi commi 2, 3 e 4.

2. Sono considerate autonome le imprese che non sono associate nè collegate ai sensi dei successivi commi 3 e 5.

3. Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate ai sensi del successivo comma 5, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa. La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
- b) università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

4. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata, ai sensi del comma 3, ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima.

Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

5. Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

- a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
- d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

6. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata, ai sensi del comma 5, ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate - situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime - a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di cui al comma 4.

7. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.

8. Ad eccezione dei casi riportati nel precedente comma 3, un'impresa e' considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o piu' del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da piu' enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o piu' imprese.

9. L'impresa richiedente e' considerata autonoma nel caso in cui il capitale dell'impresa stessa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi e' posseduto e l'impresa medesima dichiara di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e/o collegate.”

La guida alla definizione di PMI della Commissione Europea (in cui si parla anche di Micro e Piccole imprese) può essere consultata a questo indirizzo: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_it.pdf

2. **ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo):** equivalente teorico in termini di sovvenzione di un'agevolazione effettivamente erogata sotto un'altra forma (finanziamento agevolato, garanzia gratuita, ecc.) Il meccanismo dell'ESL consiste quindi nel ricondurre a una sovvenzione diretta (cioè un contributo a fondo perduto) tutte le altre forme di agevolazione al fine di ricavare l'entità effettiva dell'aiuto e renderli confrontabili.

Nel caso di un finanziamento agevolato, per esempio, l'ESL corrisponde al risparmio di interessi che il prestito agevolato assicura rispetto ad un finanziamento a costo di mercato.

Normalmente l'ESL viene espresso in termini percentuali rispetto ai costi ammissibili.

Esempio (per semplicità, si ipotizza un finanziamento a un anno, nel caso di finanziamenti pluriennali gli interessi vengono attualizzati alla data di concessione dell'agevolazione):

- A. Costi ammissibili relativi a un intervento: **€ 300.000**
 - B. Importo del finanziamento: **€ 300.000**
 - C. Durata del finanziamento: **1 anno**
 - D. Tasso agevolato: **3%**
 - E. Tasso di mercato **5%**
 - F. Importo interessi al tasso agevolato: $B * D =$ **€ 9.000**
 - G. Importo interessi al tasso di mercato: $B * E =$ **€ 15.000**
 - H. ESL in valore assoluto = $G - F =$ **6.000**
- ESL in percentuale** = $H / A = 6.000 / 300.000 =$ **2%**

3. **IMPRESA UNICA:** Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per «**impresa unica**» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

4. **NUOVE IMPRESE:** Ai fini del presente Programma sono considerate “nuove imprese” le imprese iscritte presso la CCIAA nei dodici mesi precedenti la domanda di finanziamento. Non sono considerate nuove imprese (e quindi non hanno diritto alla priorità) le imprese derivanti da fusioni, trasformazioni o cessioni di imprese preesistenti.

Allegato 3 - ITER DEI PROCEDIMENTI

1. Istruttoria e concessione

Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di invio telematico. Al termine dell'istruttoria, Finpiemonte comunica l'esito all'impresa inviando una PEC o una lettera raccomandata.

L'istruttoria porta ad uno degli esiti descritti di seguito:

- *Domanda approvata* – il beneficiario deve inviare i documenti necessari per la concessione, previsti dal paragrafo 4.2 del Programma;
- *Valutazione sospesa per richiesta di integrazioni* – l'impresa deve presentare le integrazioni richieste entro **30 giorni** dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte;
- *Domanda respinta* – il richiedente ha diritto di presentare eventuali osservazioni rispetto all'esito entro **10 giorni** dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte.

Le comunicazioni interrompono i termini del procedimento, che riprendono a decorrere dalla ricezione dei documenti inviati dall'impresa o dalla scadenza del termine per la loro presentazione.

Una volta che la domanda è stata approvata e che il beneficiario ha inviato i documenti necessari, Finpiemonte emette il provvedimento di concessione³² dell'agevolazione.

2. Controllo delle rendicontazioni

Finpiemonte esamina la rendicontazione finale entro **90 giorni** dal ricevimento dei documenti, con le seguenti modalità:

1. esame dei documenti presentati dal beneficiario
2. eventuali sopralluoghi presso l'impresa

allo scopo di verificare la corrispondenza del progetto presentato rispetto a quello ammesso al finanziamento e la congruità dei costi sostenuti.

Al termine della verifica finale, Finpiemonte:

- a) comunica l'esito positivo all'impresa beneficiaria
oppure
- b) richiede al beneficiario eventuali integrazioni ai documenti presentati
oppure
- c) comunica all'impresa beneficiaria le non conformità rilevate e il conseguente esito negativo dell'esame

Nei casi previsti ai punti b) e c), l'impresa ha **30 giorni** di tempo dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte per inviare le integrazioni o presentare osservazioni in merito all'esito negativo della verifica (si potranno effettuare dei controlli in loco presso l'impresa anche per valutare la fondatezza delle controdeduzioni inviate).

Se entro questo termine l'impresa:

1. non invia le integrazioni richieste
oppure

³² Con la concessione matura il diritto per il beneficiario a ricevere l'agevolazione e l'obbligo per Finpiemonte ad erogarla. Non necessariamente le tempistiche di concessione ed erogazione coincidono.

2. le osservazioni presentate non vengono accolte

nei 30 giorni successivi, Finpiemonte chiude il procedimento di verifica finale con l'avvio del procedimento di revoca parziale o totale del finanziamento.

3. Revoca

3.1. Avvio del procedimento di revoca

Finpiemonte invia all'impresa la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, indicando:

3. l'oggetto del procedimento,
4. le cause,
5. il responsabile del procedimento,
6. le modalità con cui si può richiedere l'accesso agli atti amministrativi.

L'impresa può presentare le proprie argomentazioni per opporsi al procedimento di revoca **entro 20 giorni** dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte, a mezzo raccomandata a/r o PEC.

Finpiemonte esamina la documentazione presentata dall'impresa entro 30 giorni.

A seguito dell'esame, si possono verificare i due casi seguenti:

- a) Finpiemonte accoglie le osservazioni presentate, l'agevolazione concessa viene confermata e se ne dà comunicazione all'impresa
oppure
- b) nel caso in cui l'impresa non abbia presentato controargomentazioni o queste non siano state accolte, Finpiemonte procede alla revoca dell'agevolazione.

3.2. Provvedimento di revoca dell'agevolazione

Finpiemonte invia all'impresa, e per conoscenza alla banca cofinanziatrice, la comunicazione relativa al provvedimento di revoca, con la richiesta di restituzione dell'importo dovuto.

Allegato 4 - RIFERIMENTI NORMATIVI COMPLETI

- Regolamenti e normativa comunitaria per gli aiuti di Stato:
 - Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE).
 - Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»" pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013.

- Normativa nazionale:
 - Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005.
 - Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".
 - Legge 24 marzo 2012, n. 27 relativa al rating aziendale di legalità.

- Atti normativi regionali:
 - Legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 e s.m.i. "Testo unico in materia di artigianato".